

DOCUMENTO PRELIMINARE

Proposta di legge “Nuovo Testo unico in materia di turismo”

1. Materia e oggetto della proposta.

La legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è stata recentemente modificata dalla legge regionale 18 marzo 2016 n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 in materia di turismo).

Con tale intervento di modifica, che ha interessato un numero rilevante di disposizioni:

- è stata adeguata la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo al nuovo assetto configurato dalla l.r. 22/2015, con conseguente attribuzione delle ex funzioni provinciali alla Regione, ai Comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana; in particolare per la funzione di accoglienza e informazione turistica a livello sovra comunale ne è previsto l'esercizio in forma associata fra i Comuni di uno o più ambiti territoriali contermini, di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011 e in via sussidiaria da parte dei Comuni capoluoghi di provincia nell'osservanza di determinate condizioni;
- è stata ridisciplinata la cabina di regia del turismo per garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale;
- sono state aggiornate le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alle vigenti normative statali, europee e regionali.

Il recente intervento normativo ha attuato solo in parte l'obiettivo di definire un nuovo testo unico sul turismo esaustivo ed innovativo, avendo sostanzialmente apportato modifiche di tipo manutentivo e di adeguamento alle sopravvenute normative di rango superiore, per cui si pone la necessità di prevedere altre importanti modifiche che vadano ad incidere nel merito della disciplina di un settore strategico e importante per l'economia della regione.

Considerato che la legge regionale vigente è stata originariamente approvata nel 2000 e che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche, sembra opportuno predisporre e riscrivere il testo come una nuova legge in materia di turismo al fine di realizzare una maggiore organicità della disciplina, chiarire, attualizzare alcuni istituti e funzioni e semplificarne e ottimizzarne la lettura con la conseguente abrogazione della legge regionale 42/2000.

In particolare con la proposta di legge si intende intervenire:

- sulla definizione della governance della promozione turistica prevedendo, al fine dell'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale ed in aggiunta al modello di esercizio in forma associata svolto fra i Comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, anche la possibilità dell'associazione dei Comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni;
- sulle norme in materia di alberghi prevedendo per tali strutture ricettive la possibilità di offrire direttamente al cliente un servizio turistico accessorio diverso dall'alloggio o dal trasporto;

- sull'attuale normativa in materia di albergo diffuso al fine di ricondurre la disciplina di cui alla legge regionale 71/2013, con alcune piccole modifiche, nell'ambito del Testo unico del turismo rispondendo ad esigenze di organicità;
- sulle norme in materia di strutture ricettive all'aperto con l'inserimento della precisazione della non assoggettabilità a permesso di costruire delle strutture temporaneamente ancorate al suolo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni statali in materia di edilizia;
- sulle tipologie di strutture ricettive alberghiere introducendo la nuova tipologia denominata "condhotel", di cui all'art. 31 del d.l. 133/2014, convertito in legge 164/2014;
- sulle strutture ricettive extraalberghiere per l'ospitalità collettiva al fine ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, ecc.;
- sulle strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione per disciplinare espressamente il "bed & breakfast", che attualmente non rappresenta un'autonoma tipologia di struttura ricettiva, e delimitare il divieto dell'offerta di servizi centralizzati da parte delle case ed appartamenti per vacanze;
- sulle locazioni turistiche, attualmente non soggette all'applicazione della l.r. 42/2000 in materia di strutture ricettive, individuando per i proprietari degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sia il rispetto di alcune condizioni (quali il numero massimo degli alloggi da locare, assenza di fornitura di servizi minimi, ecc.) sia l'obbligo di comunicazione delle caratteristiche degli alloggi e dei flussi turistici al Comune;
- sulle agenzie di viaggio e turismo prevedendo un'espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online e assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie;
- sulle guide turistiche per ridisciplinare la professione della guida turistica al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 97/2013, che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività sull'intero territorio nazionale sia di recepire quanto contenuto nel d.m. 11/12/2015 n. 565, che ha disciplinato i requisiti ed il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al d.m. 7/4/2015.

2. Obiettivi che si intendono perseguire con la proposta e necessità del ricorso allo strumento legislativo

Con l'intervento legislativo in oggetto si intende completare la ridefinizione del nuovo testo unico del turismo in maniera tale da rispondere alle attese di un settore cruciale per l'economia e lo sviluppo, fornendo alle imprese strumenti che consentano di fare fronte alla concorrenza e offrendo agli utenti maggior tutela anche in riferimento alle nuove forme di vendita di servizi turistici.

3. Esigenze economiche o sociali che la proposta intende soddisfare e destinatari dell'intervento.

La proposta di legge intende rispondere alle esigenze di flessibilità e modernizzazione che sono emerse nel mercato turistico allo scopo di dare impulso all'impresa e all'occupazione. L'intervento normativo in oggetto intende promuovere il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva innalzando il livello di qualità delle diverse tipologie di strutture ricettive e assicurando un elevato grado di professionalità in capo a tutti gli operatori turistici.

Sono destinatari dell'intervento normativo le imprese turistiche e i loro addetti, gli utenti dei servizi e le amministrazioni pubbliche alle quali è demandato l'esercizio delle funzioni amministrative attinenti l'avvio e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale/professionale, nonché l'attività di controllo e sanzionatoria.

4. Indicare se l'oggetto della proposta è già disciplinato da fonti comunitarie, leggi o regolamenti statali o leggi regionali, riportandone gli estremi.

La proposta di legge riguarda ambiti di competenza regionale attinenti alla materia del turismo, e come tali rientranti nella potestà residuale regionale e pertanto non interferisce con competenze statali esclusive.

Relativamente alla materia delle "professioni turistiche", rientrante nella potestà legislativa concorrente in quanto trattasi di professioni regolamentate, si fa riferimento a quanto previsto dalle fonti normative statali.

5. Indicare se la legge prevede un regolamento di attuazione o un piano.

La legge regionale oggetto dell'intervento è stata attuata con il regolamento di emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R.

A seguito del nuovo testo unico sarà pertanto necessario intervenire anche sull'atto regolamentare.

6. Indicare se la proposta produce effetti finanziari sul bilancio regionale (solo effetti di spesa, solo effetti sulle entrate o entrambe le fattispecie), ed in particolare se gli effetti sul bilancio regionale hanno carattere *una tantum* o ricorrente e se le eventuali spese hanno natura corrente o di investimento.

La proposta di legge non determina effetti finanziari in termini di spesa.

7. Indicare la quantificazione di massima delle spese (e/o eventualmente delle entrate) connesse all'attuazione della legge, nonché le ipotizzate fonti di copertura degli oneri connessi alla proposta di legge.

Non si prevedono spese.

8. Indicare se la proposta ha un impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale, se prevede il coinvolgimento nella sua attuazione di soggetti istituzionali e/o strutture amministrative esistenti o se prevede l'istituzione di nuove procedure o nuove strutture.

La proposta di legge non ha impatto sotto il profilo organizzativo, perché prevede il coinvolgimento delle strutture amministrative attualmente esistenti.

9. Indicare se la proposta ha un impatto sui temi dell'amministrazione elettronica e digitale o se prevede l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc.

La proposta di legge non ha impatto in relazione ai temi dell'innovazione tecnologica e informatica.

10. Indicare il mese nel quale si intende iscrivere la proposta all'ordine del giorno del CD.

La proposta di legge sarà iscritta al CD nel primo semestre del 2016.